

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 550

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANFREDI, RIZZI, BETTAMIO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, TAROLLI e MORRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2001

Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica
e tutela del segreto

I N D I C E

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	8
Disegno di legge	»	9
CAPO I – Indirizzo e controllo del Parlamento	»	9
CAPO II – Responsabilità politica	»	11
CAPO III – Ordinamento delle strutture informative	»	13
CAPO IV – Gestione del personale	»	18
CAPO V – Norme generali di funzionamento	»	24
CAPO VI – Tutela del segreto	»	29
CAPO VII – Sanzioni, garanzie operative e procedure penali	»	33
CAPO VIII – Disposizioni finali	»	50

ONOREVOLI SENATORI. – L'ultima ristrutturazione dei servizi nazionali d'informazione e sicurezza, terza in ordine di tempo nel dopoguerra, risale alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che aveva previsto l'istituzione di un Comitato di controllo parlamentare e l'articolazione dei servizi in due branche, quella militare denominata Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), facente capo al Ministero della difesa, e quella civile denominata Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), dipendente dal Ministero dell'interno, coordinate dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), organo politico interministeriale.

La legge n. 801 del 1977 era nata in un momento storico caratterizzato dall'esistenza di due blocchi politico-militari contrapposti, dalla virulenza del terrorismo nazionale e, non meno importante, da una costante, e in parte giustificata, diffidenza verso i «servizi», con inchieste e accuse di deviazione, d'inefficienza, di scarsa professionalità, di coinvolgimento in stragi, attività mafiose e loschi traffici.

L'inefficienza, le deviazioni e la corruzione hanno peraltro, anche negli anni successivi e recentemente, continuato ad essere i temi ricorrenti del problema «servizi». Il sistema messo a punto con la predetta legge non è più idoneo, né sotto il profilo delle garanzie per il funzionamento delle strutture informative, né sotto quello del controllo del loro operato. Si aggiunga che la situazione interna ed estera è radicalmente mutata in questi ultimi venti anni talché, anche sotto il profilo operativo, appare necessario un esame critico dei principi, dell'organizzazione e degli aspetti giuridici della legisla-

zione sui servizi d'informazione e sicurezza della Repubblica.

Gli argomenti qualificanti di questo disegno di legge sono:

- le finalità stesse delle strutture informative;
- il controllo parlamentare;
- la responsabilità politica;
- l'architettura generale del sistema;
- il reclutamento e la formazione del personale;
- la materia attinente al segreto;
- le garanzie per un corretto funzionamento delle strutture;
- le sanzioni penali per gli illeciti.

In primo luogo quindi esso delinea chiaramente le finalità dei «servizi», che riguardano non solo la difesa o la salvaguardia delle pubbliche istituzioni, ma tutti gli interessi vitali della Repubblica, compresi, ad esempio, quelli di natura finanziaria o quelli riguardanti i flussi migratori e il traffico della droga.

Per quanto riguarda l'aspetto del controllo parlamentare, come si è detto, uno dei principi ispiratori della riforma attuata nel 1977 è stato l'intendimento di porre i «servizi» sotto il controllo delle Camere, attraverso la costituzione di un Comitato, al quale peraltro la legge ha fornito possibilità più teoriche che effettive, al punto che i vincoli e le limitazioni imposte hanno vanificato la sua concreta capacità di controllo. Basti rilevare che il Comitato ha la facoltà di sentire il solo Presidente del Consiglio, anche se nel tempo si è instaurata una certa deroga di fatto a tale principio.

In questo disegno di legge, le prerogative e le responsabilità del Parlamento, non solo nel delineare le norme istitutive, ma anche

nell'indirizzare e controllare costantemente l'attività delle strutture informative, sono quindi considerate preminent, ma soprattutto è attribuita al Comitato parlamentare di sorveglianza una possibilità di controllo effettiva, sull'organizzazione e sul funzionamento delle stesse, fatte salve ovviamente solo le esigenze di riservatezza su operazioni eventualmente in corso, sulle fonti informative e su notizie che riguardano servizi d'informazione stranieri.

In merito alla responsabilità politica, se si considerano gli attuali destinatari della produzione di *intelligence* e *controintelligence*:

– il SISMI, che ha come compito principale la raccolta d'informazioni esterne all'ambito nazionale, opera per la Presidenza del Consiglio e per altri Ministeri, tra i quali senza dubbio quello della difesa, ma non prevalentemente per quest'ultimo;

– il SISDE, a sua volta, che ha il compito di raccogliere le informazioni riguardanti la sicurezza interna, ha esteso la sua area d'interesse a favore di molti Ministeri, oltre che della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'interno, e vede sovrapposta la sua attività a quelle della Direzione investigativa antimafia (DIA) e delle Forze di polizia che, per operare sul territorio, provvedono autonomamente a procurarsi le informazioni di cui hanno bisogno.

La collocazione delle due strutture alle dipendenze dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno è quindi ormai illogica e anacronistica. Lo scopo di una gestione ottimale non si raggiunge però con la creazione di un Ministro *ad hoc*, che rappresenterebbe una pericolosa concentrazione di funzioni e una fonte d'interferenze con gli altri Ministri, possibili destinatari delle informazioni.

Le strutture devono invece, più opportunamente, come prevede questo disegno di legge, essere collocate alle dipendenze dirette del Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuvato da un sottosegretario e supportato da un Consiglio nazionale della sicu-

rezza composto dai principali Ministri interessati, talchè le funzioni d'alta direzione, di controllo delle strutture e di gestione di personale, mezzi e documentazione, siano armonizzate e siano ridotte al minimo le esigenze di coordinamento trasversale tra le strutture stesse.

Inoltre, la gamma dei destinatari delle informazioni è estesa, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai tradizionali Ministeri della difesa e dell'interno, a tutti gli altri Ministeri e, se necessario, tramite la Presidenza del Consiglio, alle regioni, agli enti locali e alle istituzioni che possono avere necessità di conoscere.

Per quanto attiene all'architettura generale del sistema, l'attuale articolazione in SISMI, che svolge la propria ricerca prevalentemente all'estero, e SISDE, che opera invece prevalentemente all'interno, appare poco funzionale. La distinzione dei compiti è diventata nel tempo sempre meno chiara, tanto da provocare conflitti di competenza, oltre che spreco di risorse, e sempre più spesso si è verificato che entrambi i servizi abbiano rivolto la loro attenzione ad obiettivi comuni all'interno e all'estero.

L'operatività specifica è inoltre complicata dal fatto che entrambi s'interessano non solo dell'attività informativa ma anche di quella di sicurezza, che richiedono invece metodologie, mentalità e preparazione degli operatori affatto diverse e che solo eccezionalmente prevedono un travaso d'informazioni.

Il sistema delineato in questo disegno di legge prevede invece un organigramma (sintetizzato in allegato), articolato in due agenzie, dipendenti entrambe dal Presidente del Consiglio dei ministri e svincolate da qualsiasi dipendenza da altri Ministeri, le quali assolvono le funzioni connesse rispettivamente:

– la prima, con la gestione del personale e la tutela del segreto (APESE);

– la seconda, con la raccolta, valutazione e utilizzazione delle notizie (AINS). Questa è

articolata a sua volta in due reparti, in base alla natura del compito (informativo o di sicurezza), anzichè, come fino ad ora, secondo criteri geografici (territorio nazionale o estero) oppure legati alla materia di prevalente interesse (difesa delle istituzioni o difesa dello Stato).

L'articolazione proposta:

- evita le aree di sovrapposizione e riduce quindi le esigenze di coordinamento;
- facilita la gestione unitaria dell'*intelligence*, in altre parole del complesso delle informazioni nelle diverse, ma interconnesse, materie d'interesse (economico-finanziarie, politico-strategiche, militari, sanitarie, ambientali, d'ordine pubblico, eccetera);
- agevola l'organizzazione unitaria del *controintelligence* (o controspionaggio) consentendo una migliore integrazione operativa su tutto il territorio nazionale con le Forze di polizia.

Per quanto riguarda il personale, argomento importante per l'efficienza dei «servizi», l'attuale indeterminatezza delle norme per il reclutamento ha favorito un afflusso di raccomandati, anzichè di «migliori», talché l'inefficienza e il basso rendimento, laddove sono stati registrati, hanno provocato una squalifica degli organismi d'informazione e hanno dissuaso molti dall'aspirare ad entrarvi. A ciò si aggiunga che permanenze ventennali e anche trentennali hanno portato all'appiattimento in senso impiegatizio di molti suoi membri e, infine, che l'impossibilità del controllo dei fondi riservati è stata la causa prima di corruzione e peculato.

Questo disegno di legge prevede quindi una normativa di gran rigore nei confronti della selezione, dell'addestramento e dell'impiego del personale, privilegiando il merito e la professionalità, grazie a una selezione sottratta all'eccessiva discrezionalità, che è stata finora una delle caratteristiche più discutibili del sistema. Esso prescrive inoltre una gestione dei fondi il più aderente possibile

alle norme vigenti per la contabilità di Stato e, soprattutto, una concreta possibilità di controllo della gestione dei fondi riservati.

In merito agli aspetti connessi con la tutela del segreto, nel disegno di legge sono state definite inequivocabilmente la natura, le competenze e le eccezioni in materia di segreto di Stato, ed è stata semplificata la normativa relativa alla segretezza, con riguardo sia agli argomenti da tutelare (due soli livelli: «segreto» e «riservato»), sia alle persone da autorizzare alla conoscenza degli stessi.

Per quanto concerne il quadro giuridico, l'attuale legislazione è senza dubbio carente per quanto riguarda, da una parte, le garanzie a tutela dell'operato degli addetti ai «servizi» e, dall'altra, le sanzioni nei confronti di coloro i quali commettono illeciti o delitti in aperto contrasto con l'incarico che rivestono. Il rischio di deviazioni, corruzione e peculato, per non citare che i principali delitti, potrà essere ridotto se la norma legislativa farà chiarezza nei settori della responsabilità delle attività operative, della gestione dei fondi riservati e della tenuta degli archivi.

Nel disegno di legge sono state pertanto definite norme che garantiscano, da una parte, la possibilità di operare, quando siano salvaguardati i fini istituzionali e, dall'altra, non lascino indeterminatezza nelle sanzioni a carico di chi compia attività delittuosa avvalendosi del particolare incarico.

In tema di sanzioni penali, è prevista la modifica degli articoli 255, 256, 257, 259 e 261 del codice penale, conformando il testo alle classificazioni di sicurezza previste da questo disegno di legge. Nelle disposizioni citate si introducono circostanze aggravanti; in particolare la pena è aumentata:

- se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell'atto o della cosa, in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta;
- se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l'effi-

cienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari;

– se il fatto è commesso nell'interesse di una parte internazionale, di una fazione politica o religiosa in conflitto con lo Stato italiano o le sue Forze armate, nell'interesse delle associazioni sovversive, di cui all'articolo 270-bis del codice penale, o delle associazioni a delinquere, di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Tale ultima circostanza aggravante riveste carattere innovativo. Al concetto di «Stato in guerra con lo Stato italiano» finora adottato, è stato infatti sostituito quello più ampio di «parte internazionale in conflitto con lo Stato italiano o con le sue Forze armate» più adatto a tutelare il segreto, tenuto conto dell'attuale situazione internazionale caratterizzata da focolai di conflitto e lotta di fazioni armate.

Sulla base di tali considerazioni, tenendo conto dell'impegno internazionale assunto in tema di *peace keeping*, alle «parti internazionali» sono state inoltre assimilate le «fazioni politiche e religiose» in conflitto con lo Stato ovvero con le Forze armate dello Stato, le quali, se impiegate in operazioni fuori area, risultano infatti il più delle volte in conflitto con fazioni armate prive di ogni riconoscimento.

Inoltre, il crescente impegno nella lotta alla criminalità organizzata ha indotto ad estendere l'aggravante in questione alle associazioni sovversive ed alle associazioni a delinquere di stampo mafioso, da sempre principali nemiche dello Stato democratico.

È previsto che gli articoli 258 e 262 del codice penale siano abrogati, in quanto non conformi alla normativa elaborata.

Per la tutela dei terzi dalle attività deviate si prevede l'introduzione nel codice penale degli articoli 261-bis, 261-ter e 261-quater.

Agli articoli 615-ter, 615-quater e 615-quinquies del codice penale, in tema di accesso illegittimo e manomissione degli archivi informatici o telematici, si prevede

l'aggiunta di talune circostanze aggravanti aventi lo scopo di inasprire la pena ogni volta che il fatto sia commesso nei confronti degli archivi delle strutture informative e di sicurezza.

Tale circostanza aggravante è stata inoltre introdotta con riferimento agli articoli 617, 617-bis, 617-ter 617-quater e 617-quinquies del codice penale, in tema di inviolabilità delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche, informatiche o telematiche.

Le pene sancite dalle citate disposizioni penali sono state inoltre determinate nel massimo, conformandosi in tal modo alla recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 2406 del 1992).

Per quanto concerne le garanzie giuridiche e le procedure di applicabilità delle stesse è stato introdotto un meccanismo di controllo operante in due distinte fasi.

La prima fase prevede l'opposizione della causa di non punibilità da parte dell'agente alla polizia giudiziaria ed, in seguito, al pubblico ministero. A tale formale opposizione deve fare seguito, peraltro, su richiesta del pubblico ministero, la conferma della causa di non punibilità da parte del direttore dell'AINS.

La seconda fase, «di controllo», prevede la trasmissione degli atti dal pubblico ministero al procuratore generale della Repubblica competente per territorio, il quale invia una informativa in merito al Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma della causa di non punibilità.

Tale meccanismo appare idoneo a contemporare le esigenze del cittadino con quelle della giustizia, nonché a reprimere eventuali collusioni tra gli agenti e il direttore dell'agenzia.

La causa di non punibilità è stata peraltro esclusa nelle ipotesi di reati di particolare gravità quali: reati di strage, naufragio, somersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio, lesioni personali gravi e attività dirette a mettere in pericolo la salute pubblica, nonché nelle condotte di favoreg-

giamento personale o reale, ancorchè connesse o strumentali ad operazioni autorizzate, messe in atto mediante false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia.

Infine, allo scopo di evitare ogni abuso della procedura, è stata recepita la norma penale avente un minimo editto sufficientemente alto (tre anni), tale da costituire valido deterrente per la microcriminalità che già oggi, in sede di fermo o arresto, non disdegna di qualificarsi «agente infiltrato» o «col-

laboratore» operante su richiesta della polizia giudiziaria.

Gli oneri finanziari per l'attuazione del presente disegno di legge rientrano nelle disponibilità degli stanziamenti già previsti nell'ambito delle apposite unità previsionali di base.

Il provvedimento comporta maggiori oneri finanziari esclusivamente in relazione all'articolo 14, ai quali si fa fronte utilizzando le disponibilità iscritte nel Fondo speciale di parte corrente.

ALLEGATO A

**SERVIZI D'INFORMAZIONE E SICUREZZA E TUTELA DEL SEGRETO
(ORGANIGRAMMA)**


Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica
COPASIR

Funzioni

- proposte al Parlamento
d'indirizzo politico su obiettivi dei servizi
- controllo su organizzazione attività dei servizi

Presidente del Consiglio dei Ministri
Sottosegretario

Consiglio nazionale
per la sicurezza della Repubblica
CONASIR



DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

INDIRIZZO E CONTROLLO DEL PARLAMENTO

Art. 1.

(Attribuzioni del Parlamento)

1. Le Camere determinano annualmente gli indirizzi e le priorità della politica informativa e della sicurezza.

Art. 2.

*(Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica)*

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), con il compito di vigilare sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge nonché sull'organizzazione e sull'attività delle strutture informative e di sicurezza.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, all'inizio della legislatura, nominano rispettivamente un senatore e un deputato per ciascuno dei gruppi parlamentari che rappresentano almeno il 10 per cento dei parlamentari eletti, quali membri del COPASIR.

3. Il COPASIR elegge il proprio presidente tra i parlamentari appartenenti ai gruppi di opposizione e il vicepresidente tra i parlamentari appartenenti ai gruppi della maggioranza.

4. Il COPASIR ha il compito di formulare al Parlamento proposte d'indirizzo politico sugli obiettivi delle strutture informative e

di sicurezza della Repubblica ed esercita poteri di controllo sull'organizzazione e sull'attività delle strutture stesse. A tali fini il COPASIR invia annualmente alle due Camere, entro il 31 dicembre, e ogniqualvolta lo ritenga necessario, una relazione sull'attività di controllo svolta e proposte d'indirizzo politico, che esse esaminano entro sessanta giorni. Le predette relazioni sono trasmesse preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'eventuale opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 27.

5. Al COPASIR è attribuita altresì la verifica preventiva dei progetti di bilancio e dei consuntivi concernenti capitoli di spesa relativi ai fondi ordinari e riservati delle strutture informative e di sicurezza.

6. Il COPASIR, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può convocare qualsiasi persona di nazionalità italiana che sia ritenuta utile ai propri fini di controllo o di studio e può richiedere la consultazione o la visione di documenti o materiali utile agli stessi fini, con la sola eccezione di persone, fatti, documenti o materiali riguardanti operazioni in corso, attività di servizi d'informazione stranieri, fonti informative oppure identità di copertura di agenti operativi.

7. Il COPASIR esprime altresì parere non vincolante sulle nomine dei funzionari responsabili della struttura informativa, che abbiano qualifiche non inferiori a dirigente generale e primo dirigente o equiparati, sui regolamenti disciplinanti le norme d'organizzazione e di funzionamento delle strutture, sui bilanci preventivi e consuntivi dei fondi in ogni caso assegnati per il funzionamento delle strutture informative e di sicurezza. Qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta, il Governo è autorizzato ad emanare il relativo provvedimento.

8. I membri del COPASIR sono tenuti al segreto, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, in merito agli argomenti acquisiti agli atti oppure discussi nell'ambito del Comitato stesso. I Presidenti delle due

Camere, d'intesa fra loro, possono dispone la nomina di un'apposita commissione d'indagine per accertare eventuali violazioni del vincolo di segretezza da parte di un parlamentare membro del COPASIR. Sulla base dei risultati dell'indagine, fatta salva in ogni caso la responsabilità penale, la Camera di appartenenza decide la decadenza dal mandato per la legislatura in corso. Alla decadenza dichiarata ai sensi del presente comma consegue l'ineleggibilità del parlamentare ai sensi dell'articolo 65 della Costituzione. I regolamenti delle due Camere definiscono le procedure per l'attuazione del presente comma.

9. Il COPASIR riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora accerti gravi deviazioni nell'applicazione dei principi e delle regole contenuti nella presente legge.

CAPO II

RESPONSABILITÀ POLITICA

Art. 3.

(Responsabilità politica per le strutture informative e di sicurezza)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige e coordina la politica informativa e della sicurezza sulla base degli indirizzi e delle priorità determinate dalle Camere e ne è responsabile.

2. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta la salvaguardia del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 27. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) ai fini della tutela del segreto, ai sensi dell'articolo 28.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento in me-

rito alla politica informativa e della sicurezza e semestralmente al COPASIR in merito all'attività delle strutture informative previste dalla presente legge.

Art. 4.

(Delega a sottosegretario di Stato)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare ad un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni a lui attribuite dalla presente legge, ad eccezione di quelle relative all'apposizione od opposizione di segreto di Stato e quelle concernenti la relazione al Parlamento in merito alle attività delle strutture informative.

Art. 5.

(Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CONASIR), come organo di consultazione e di proposta in materia di politica informativa per la sicurezza della Repubblica.

2. Il CONASIR è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, oltre che dal sottosegretario di Stato eventualmente delegato ai sensi dell'articolo 4, dai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del CONASIR possono prendere parte, su convocazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della giustizia, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il CONASIR, sulla base degli indirizzi generali indicati dal Parlamento, approva il piano annuale dell'attività informativa, gli eventuali aggiornamenti e, sentito il parere del COPASIR, i bilanci preventivi e consun-

tivi relativi all'attività delle strutture informative e di sicurezza della Repubblica e, inoltre, eventuali provvedimenti straordinari secondo le finalità istitutive delle strutture stesse.

CAPO III

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE

Art. 6.

*(Strutture informative
e di sicurezza)*

1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla presente legge sono istituite:

- a) l'Agenzia centrale per il personale e per la tutela del segreto (APESE);
- b) l'Agenzia per le informazioni e per la sicurezza (AINSI).

2. L'APESE e l'AINSI operano a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, di tutti i Ministeri e, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri, di regioni, enti locali, ed altre istituzioni pubbliche, sulla base delle rispettive necessità di conoscere.

3. I Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad istituire propri uffici informazioni ai soli fini istituzionali del proprio dicastero. È assicurato il loro coordinamento con l'AINSI, nel rispetto della riservatezza dei singoli organismi.

4. I direttori dell'APESE e dell'AINSI sono funzionari dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato e sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CONASIR, sentito il parere non vincolante del COPASIR.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi il

Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).

Art. 7.

*(Agenzia centrale per il personale
e per la tutela del segreto)*

1. L'APESE:

a) provvede al reclutamento, alla formazione di base e alla destinazione d'impiego del personale delle strutture informative e di sicurezza, con eccezione per i dirigenti generali, i primi dirigenti o equiparati, secondo quanto disposto dall'articolo 13;

b) fissa, tenendo anche conto degli accordi in sede di NATO e di Unione europea, le norme per la tutela del segreto concernenti personale, materiali, documenti, comunicazioni, informatica;

c) coordina l'attività degli organi periferici preposti alla tutela del segreto;

d) concede i nulla osta di sicurezza (NOS) a persone e imprese;

e) esprime abilitazioni, certificazioni ed omologazioni di materiali e sistemi di telecomunicazioni e cifra da utilizzare per la gestione delle informazioni classificate;

f) rilascia pareri sulla congruità, sotto il profilo della sicurezza e protezione delle informazioni classificate, di progetti concernenti la realizzazione di infrastrutture, o complessi, comunque denominati, destinati alla gestione di informazioni classificate;

g) rilascia autorizzazioni concernenti l'effettuazione di aerofotografie o aerofotogrammetrie su parti del territorio nazionale ove insistono siti classificati ai fini della sicurezza dello Stato;

h) rilascia deroghe al divieto di divulgazione ai fini dell'autorizzazione alle trattative contrattuali per l'esportazione di materiali classificati;

i) rilascia autorizzazioni, a persone non in possesso di nulla osta di segretezza (NOS), di cui all'articolo 29, ad effettuare visite a complessi nazionali e controlla l'applicazione delle norme sulla sicurezza e tutela del segreto.

2. Il direttore dell'APESE è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, ed è coadiuvato da un vicario, funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

3. L'APESE è articolata in un reparto per la gestione del personale (REPE) e un reparto per la tutela del segreto (RESE), retti da funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

Art. 8.

(Agenzia per le informazioni e per la sicurezza)

1. L'AINSI svolge attività informativa e di sicurezza, nell'ambito del territorio nazionale e all'estero.

2. L'AINSI fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle regioni e agli enti locali, che ne possano essere interessati, ogni elemento utile riguardante le informazioni o la sicurezza.

3. L'AINSI è articolata nelle seguenti strutture:

- a) direzione di coordinamento, analisi e supporto (DICAS);
- b) reparto informazioni (REI);
- c) reparto sicurezza (RES);
- d) reparto informazioni elettroniche (RIE).

4. Il direttore dell'AINSI è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, ed è coadiuvato da un vicario, funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

(Direzione di coordinamento, analisi e supporto)

1. La DICAS svolge, per l'intera AINSI, le funzioni relative alle attività:

- a)* di pianificazione generale della ricerca;
- b)* di valutazione ed elaborazione delle informazioni raccolte dal REI, dal RES e dal RIE, oltretutto dai servizi informazioni istituzionali dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;
- c)* giuridica e del contenzioso;
- d)* di formazione e impiego del personale;
- e)* di coordinamento con i servizi informativi istituzionali dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 6, comma 3;
- f)* di approvvigionamento di materiali, mezzi strumentali, servizi e lavori;
- g)* di gestione e di sicurezza degli archivi dei vari reparti e uffici dell'Agenzia.

2. È istituito un archivio centrale contenente il materiale informativo storico e attuale, proveniente dal REI e dal RES, nonché dai servizi informativi istituzionali dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, oltre che da altre fonti.

3. Il direttore della DICAS è un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

(Reparto informazioni)

1. Il REI svolge le funzioni connesse con l'individuazione di persone o attività che tendano a ledere l'indipendenza o l'integrità della Repubblica o minaccino le pubbliche istituzioni, l'autonomia politica ed econo-

mica, i diritti e le libertà costituzionali dei cittadini, sotto ogni forma e in particolare con atti eversivi.

2. Il REI, in collaborazione con i servizi informazioni dei Paesi stranieri, ricerca e raccoglie notizie riguardanti minacce:

- a)* politiche o militari coinvolgenti la sicurezza nazionale o in ogni caso destabilizzanti del quadro politico internazionale;
- b)* economiche o finanziarie nazionali o internazionali;
- c)* legate a flussi migratori illegali;
- d)* connesse con il terrorismo nazionale e internazionale;
- e)* contro la libertà e l'integrità dei cittadini italiani all'estero.

3. Il REI dispone sul territorio nazionale e all'estero, in particolare nelle aree sensibili per gli interessi nazionali, di centri operativi.

4. Il direttore del REI è un funzionario dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.

Art. 11.

(Reparto sicurezza)

1. Il RES svolge le funzioni connesse con l'individuazione di attività informative interne ed estere ai fini della sicurezza della Repubblica e, in particolare, di istituzioni pubbliche o private.

2. Il RES svolge, in collaborazione con i servizi di informazione dei Paesi alleati, attività di ricerca e raccolta di notizie riguardanti minacce connesse con attività:

- a)* di spionaggio industriale a danno d'installazioni strategiche o sensibili nazionali;
- b)* di spionaggio militare specifico;
- c)* di diffusione di notizie o atti destabilizzanti la situazione politica, sociale o economica nazionale.

3. Il RES, di norma, opera sul territorio nazionale avvalendosi degli organi di polizia e, all'estero, in particolare nelle aree sensibili per gli interessi nazionali, avvalendosi dei centri operativi del REI.

4. Il direttore del RES è un funzionario dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.

Art. 12.

(Reparto informazioni elettroniche)

1. Il RIE svolge attività di supporto per il REI e per il RES con mezzi elettronici, telematici, informatici e satellitari.

2. Il RIE pone in essere le intercettazioni telefoniche, radio e ambientali con le garanzie e nei limiti previsti dall'articolo 21.

3. Il direttore del RIE è un funzionario dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.

CAPO IV

GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 13.

(Ruolo speciale del personale delle strutture informative e di sicurezza)

1. Il personale delle strutture informative e di sicurezza, con eccezione dei dirigenti generali e primi dirigenti o equiparati, è reclutato e destinato ai vari incarichi previsti dagli organici a cura dell'APESE, secondo le esigenze rappresentate dai direttori delle Agenzie.

2. Per il funzionamento delle strutture informative è utilizzato il personale:

- a) in servizio al CESIS, al SISMI e al SISDE alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) reclutato tra i pubblici dipendenti civili e militari, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero nell'amministrazione d'appartenenza;
- c) assunto direttamente con contratto a tempo determinato.

3. Il personale operante nell'ambito delle strutture informative e di sicurezza è iscritto in un ruolo speciale per le strutture informative (RUPESI), è suddiviso in dieci livelli funzionali e non può superare il numero complessivo di quattromila unità.

Art. 14.

(Reclutamento del personale)

1. Il reclutamento e l'impiego dei dirigenti generali e primi dirigenti sono decisi dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CONASIR.

2. Il reclutamento del personale da amministrazione pubblica avviene con specifica procedura di selezione, previa diffusione di un avviso che specifichi requisiti, professionalità ed esperienze richieste. Nessuno può essere assunto con qualifica dirigenziale, ad eccezione dei dirigenti generali e primi dirigenti o equiparati già in servizio con tale qualifica.

3. L'assunzione con contratto a tempo determinato è prevista esclusivamente per personale con elevata e particolare specializzazione per incarichi non di carattere amministrativo o d'ordine, entro il limite del 10 per cento del personale del RUPESI e a seguito di specifica procedura di ricerca e di selezione sanitaria, psico-attitudinale e professionale.

4. Le procedure di reclutamento di cui al presente articolo sono svolte da una apposita

Commissione per il reclutamento e la valutazione del personale (CRVP). Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina il presidente della Commissione, scelto fra i dirigenti generali o equiparati dell'amministrazione dello Stato, e i componenti della stessa, in numero non superiore a cinque, scelti fra il personale civile e militare in servizio presso le strutture informative e di sicurezza e fra esperti civili e militari esterni alle strutture stesse, con esclusione di coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro o collaborazione con le predette strutture nei cinque anni precedenti.

5. È fatto divieto alle persone legate al personale del RUPESI da relazione coniugale, di convivenza *more uxorio* o di parentela entro il quarto grado, di avere rapporti di lavoro, anche a titolo precario, con le strutture informative e di sicurezza.

6. Il personale del RUPESI è tenuto a:

a) non assumere altro impiego, non esercitare altra professione o altro mestiere a scopo di lucro, anche se a carattere occasionale;

b) non svolgere attività politica o sindacale;

c) non partecipare a scioperi;

d) non far parte delle associazioni di cui alla legge 25 gennaio 1982, n.17;

e) non assumere incarichi nel settore dell'investigazione privata per una durata di cinque anni dopo il termine del periodo d'appartenenza alle strutture informative e di sicurezza;

f) dichiarare tempestivamente l'eventuale appartenenza o adesione ad enti o associazioni.

7. I parlamentari in carica, i consiglieri regionali e degli enti locali, i magistrati, i ministri di culto e i giornalisti non possono avere in alcun modo rapporti di collaborazione permanente o saltuaria con le strutture informative e di sicurezza.

Art. 15.

*(Addestramento e permanenza in servizio
del personale)*

1. Il personale, reclutato a qualunque titolo nel RUPESI, è addestrato con corsi specifici della durata non inferiore a tre mesi, organizzati e diretti a cura delle singole Agenzie.

2. Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, la permanenza nel RUPESI è di durata quinquennale, rinnovabile. I dirigenti generali o primi dirigenti o equiparati delle strutture previste dalla presente legge possono permanere nell'incarico per un periodo non superiore a quattro anni. La permanenza nel RUPESI è consentita fino al compimento del sessantacinquesimo anno d'età.

3. La permanenza nel RUPESI del personale, anche se a contratto, può essere interrotta in qualsiasi momento senza preavviso, in funzione delle esigenze di servizio, qualora vengano a mancare i requisiti individuali accertati all'atto del reclutamento o allorchè, con la permanenza del dipendente, si determini grave pregiudizio per il funzionamento della struttura informativa.

4. La permanenza del personale nel RUPESI è decisa dalla CRVP, sulla base delle proposte formulate dai superiori gerarchici e delle schede valutative personali, che devono essere redatte annualmente per ciascun appartenente alle strutture informative.

Art. 16.

(Avanzamento del personale)

1. Le deliberazioni in materia di progressione di carriera nell'ambito del RUPESI sono assunte, secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *d*), dalla CRVP, a seguito di proposta dei superiori gerarchici in conformità alle vacanze organiche e nel rispetto di una graduatoria del personale compilata sulla base

dell'anzianità di servizio nelle strutture informative e di sicurezza, dei titoli e delle schede valutative personali. Il servizio prestato nelle predette strutture è equiparato a quello prestato nell'amministrazione d'appartenenza e la progressione di carriera in tale amministrazione avviene secondo le norme e nei tempi vigenti per la medesima, tenuto conto delle schede valutative annuali redatte dai superiori gerarchici delle strutture informative e di sicurezza. La progressione di carriera nelle predette strutture è ininfluente sulla posizione rivestita nel ruolo di provenienza.

2. All'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente i titoli preferenziali nella partecipazione ai pubblici concorsi, dopo il numero 19) è inserito il seguente:

«19-bis) gli assunti a contratto presso le strutture informative e di sicurezza che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio;».

Art. 17.

(Trattamento economico e previdenziale)

1. Il trattamento economico del personale del RUPESI proveniente da pubblica amministrazione è costituito, per il periodo di servizio nelle strutture informative e di sicurezza, da:

a) stipendio, indennità e assegni familiari percepiti dall'amministrazione d'appartenenza;

b) indennità di funzione operativa, secondo il livello di qualifica rivestito nelle strutture informative e di sicurezza, in misure comprese tra una e sei volte l'indennità pensionabile spettante al direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. L'assegno di fine rapporto è commisurato ad una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato nel RUPESI.

3. Il trattamento economico del personale assunto a contratto, per il periodo d'effettivo servizio nelle strutture informative e di sicurezza, è equiparato a quello del personale proveniente da pubbliche amministrazioni, sulla base del livello d'inquadramento e dell'incarico assolto, compresi gli istituti connessi con il riconoscimento di causa di servizio per infermità o lesioni, con la corresponsione dell'equo indennizzo e con la risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità permanente.

4. È fatto divieto di corrispondere a personale, non appartenente al RUPESI, che operi per ragioni d'ufficio a favore delle strutture informative e di sicurezza, indennità o compensi di qualsiasi genere, fatti salvi i rimborsi spese.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie relative al personale di CESIS, SISMI e SISDE)

1. Il personale di CESIS, SISMI e SISDE, se trattenuto in servizio, mantiene la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge. Se il trattamento economico è inferiore si provvede all'adeguamento e l'eventuale differenza in eccedenza è mantenuta *ad personam* fino al momento del possibile miglioramento economico equivalente. La presente disposizione non riguarda gli eventuali emolumenti percepiti dall'amministrazione d'appartenenza.

2. Per il personale in servizio presso CESIS, SISMI e SISDE è fatta salva l'applicazione degli istituti relativi al riconoscimento della dipendenza d'infermità o lesioni da causa di servizio, alla conseguente corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso d'inabi-

lità permanente, secondo criteri di omogeneità nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

CAPO V

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Art. 19.

(Deroghe al regime dei pubblici uffici)

1. Le strutture informative e di sicurezza non costituiscono pubblici uffici ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle disposizioni richiamate al comma 1, per quanto riguarda la gestione del personale, delle risorse, dei beni mobili e immobili, di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 e 26 della presente legge, in particolare per quanto riguarda l'individuazione e la definizione delle funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi.

3. Nelle materie riguardanti la gestione del personale e dei beni mobili e immobili, di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 e 26 della presente legge, è ammesso il ricorso al giudice amministrativo e si applicano in materia le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.

4. Ai fini del diritto d'accesso alla documentazione eventualmente classificata cui il cittadino abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della stessa legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'interes-

sato può richiedere che l'autorità competente declassifichi il documento in questione. Qua-lora ciò sia possibile, l'autorità competente comunica la decisione al cittadino richie-dente.

Art. 20.

*(Ufficiale di polizia giudiziaria
o di pubblica sicurezza)*

1. Il personale reclutato nelle strutture in-formative e di sicurezza, che rivesta la qua-lifica di ufficiale o agente di polizia giudizia-ria oppure di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, perde le predette qualifiche nel-l'incarico rivestito nell'ambito delle predette strutture.

2. Il personale di cui al comma 1 che, nel-l'espletamento delle proprie attribuzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, deve segnalarli con sollecitudine ai superiori gerarchici.

Art. 21.

(Legittimità delle informazioni)

1. L'attività di raccolta, valutazione e uti-lizzazione delle informazioni da parte delle strutture informative e di sicurezza deve ten-dere esclusivamente al perseguitamento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge.

2. È fatto divieto al personale addetto alle strutture di cui al comma 1, ed a quello che occasionalmente e legittimamente opera in collaborazione con esse, di raccogliere noti-zie e dati personali riguardanti:

- a) attività associative e sindacali;
- b) attività politiche;
- c) convinzioni religiose;
- d) appartenenza razziale o etnica;
- e) condizioni di salute;
- f) abitudini personali e sessuali.

3. La raccolta di informazioni mediante intercettazione telefonica, radio oppure con ascolto ambientale deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente dei Consiglio dei ministri.

4. Sono fatte salve le esigenze di raccolta di dati informativi a carico di persone per la concessione di nulla osta di sicurezza (NOS), di cui all'articolo 29.

Art. 22.

(Rapporti con l'autorità giudiziaria)

1. L'autorità giudiziaria, qualora disponga l'acquisizione di atti, documenti o cose presso l'ANS o presso le strutture informative e di sicurezza:

a) inoltra, rispettivamente all'ANS, al direttore dell'AINSI o dell'APESE, l'ordine di esibizione, con la precisa indicazione dell'oggetto della richiesta;

b) procede personalmente, nella sede degli organismi di cui alla lettera *a*), all'esame della documentazione o cosa richiesta, acquisendo quella ritenuta necessaria;

c) procede a perquisizione ed eventualmente al sequestro degli atti, documenti o cose ritenuti necessari, qualora abbia motivo di ritenere che il materiale esibito sia incompleto o non pertinente alla richiesta.

2. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di personale, mezzi o infrastrutture delle strutture informative e di sicurezza, per l'espletamento di indagini.

3. I direttori del REI, del RES e del RIE hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.

4. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 può essere ritardato, con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali.

zionali delle strutture informative e di sicurezza.

Art. 23.

(Collaborazione con Forze armate, Forze di polizia e pubbliche amministrazioni)

1. Le strutture informative e di sicurezza si avvalgono, per l'espletamento dell'attività istituzionale, della collaborazione tecnica e operativa delle Forze armate, delle Forze di polizia e del personale che abbia funzioni di polizia giudiziaria o di pubblico ufficiale. Esse collaborano, a loro volta, con le Forze di polizia fornendo orientamenti informativi per la prevenzione e l'accertamento dei reati.

2. Le strutture informative e di sicurezza si avvalgono, per l'espletamento dell'attività istituzionale, della collaborazione di pubbliche amministrazioni, soggetti pubblici e privati erogatori di servizi, università, enti di ricerca e società di consulenza. Tali soggetti possono dichiarare di non intendere dare seguito alle richieste di collaborazione da parte delle predette strutture, appellandosi, con motivata richiesta, al Presidente del Consiglio dei ministri, che decide in merito.

Art. 24.

(Identità di copertura e attività simulata)

1. Il personale appartenente alle strutture informative e di sicurezza può essere autorizzato, dal direttore della propria Agenzia, ad utilizzare documenti con dati d'identità diversi da quelli reali a tempo determinato e per comprovate esigenze di istituto.

2. La documentazione di cui al comma 1 è registrata e conservata, al termine dell'impiego, a cura dell'Agenzia.

3. I direttori dell'AINSI e dell'APESE, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, possono disporre l'esercizio di attività economiche, in forma di so-

cietà o individuali, nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, per l'assolvimento di compiti istituzionali.

4. La gestione delle attività economiche di cui al comma 3 è soggetta alle disposizioni per le spese riservate, di cui all'articolo 26.

Art. 25.

(Gestione delle risorse)

1. In previsione di ciascun esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri ripartisce tra AINSI e APESE le somme stanziate in bilancio, suddivise su proposta del CONASIR, in fondi ordinari e riservati.

2. Presso la Corte dei conti, nell'ambito della sezione per il controllo delle amministrazioni statali, è istituito un apposito ufficio per il controllo dei bilanci preventivi e consuntivi delle strutture informative e di sicurezza. Presso la Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ufficio per il controllo preventivo degli atti amministrativi delle strutture medesime.

Art. 26.

*(Gestione delle infrastrutture
e dei materiali)*

1. I lavori necessari per la ristrutturazione o l'adeguamento di infrastrutture e la fornitura di beni e servizi, destinati alle strutture informative e di sicurezza, che non necessitino di speciali misure di segretezza, sono attuati secondo le norme in vigore per gli immobili di proprietà dello Stato.

2. I contratti per lavori o la fornitura di beni e servizi, che richiedano speciali misure di segretezza, possono essere stipulati in deroga alle norme vigenti, solo con soggetti provvisti dell'adeguato NOS.

CAPO VI

TUTELA DEL SEGRETO

Art. 27.

(Segreto di Stato)

1. Il segreto di Stato è apposto od opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri su atti, documenti o cose che, se divulgati, potrebbero compromettere la sicurezza, l'indipendenza, l'integrità, la difesa e gli interessi economici della Repubblica o i suoi rapporti con altri Stati. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce altresì a quali persone è riservata la conoscenza dell'oggetto coperto da segreto di Stato e la durata del vincolo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al COPASIR e al Parlamento il segreto di Stato, con motivato parere.

3. Non possono essere oggetto di segreto di Stato identità di persone, fatti, documenti o materiali relativi ad attività dirette a ledere gli interessi fondamentali che la normativa sul segreto di Stato tende a salvaguardare.

4. In assenza d'indicazione diversa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il vincolo del segreto di Stato cessa automaticamente decorsi quindici anni dalla sua apposizione. La cessazione del vincolo riguardante atti, documenti o cose contenenti informazioni sui sistemi di sicurezza militare od operativi delle strutture informative, sull'identità degli operatori e dei collaboratori delle strutture stesse e sui rapporti con altri Stati, deve essere espressamente decisa dal Presidente del Consiglio dei ministri. Cessato il vincolo, la relativa documentazione è versata all'archivio di Stato.

Art. 28.

(Classifiche di segretezza)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di ANS:

- a)* stabilisce a quali autorità è conferita la facoltà di apporre la classifica di segretezza ad atti, documenti o cose;
- b)* fissa i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica;
- c)* disciplina le norme di accesso ai luoghi ed alle infrastrutture di interesse per la sicurezza della Repubblica;
- d)* vigila sulla corretta applicazione della normativa in tema di tutela del segreto.

2. Possono essere attribuite le classifiche di «segreto» e «riservato». La classifica di «vietata divulgazione», attribuita prima della data di entrata in vigore della presente legge, è equiparata a «riservato»; le classifiche di «riservatissimo» e «segretissimo», attribuite prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparate a «segreto».

3. La classifica di segreto è attribuita ad atti, documenti o cose, la cui conoscenza indiscriminata può arrecare danno grave o gravissimo per l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza della Repubblica, per il rispetto di accordi internazionali, per la difesa militare, per gli interessi economici nazionali.

4. La classifica di riservato è attribuita ad atti, documenti o cose, la cui conoscenza indiscriminata o collegata con altre può arrecare danno per gli interessi elencati nel comma 3.

5. Le autorità abilitate all'apposizione della classifica di segretezza sono competenti a definire:

- a)* il grado di classifica di ciascuna pagina o parte dell'atto, del documento o della cosa. La massima classifica di una parte o pagina è la classifica che deve essere attribuita all'atto, al documento o alla cosa nel suo insieme;

b) il termine allo scadere del quale gli atti, documenti o cose sono da considerare declassificati al grado inferiore o a non classificati, nonchè la proroga dei predetti termini;

c) la riduzione o l'elevazione della classifica dell'atto, documento o cosa da esse stesse classificati;

d) la classifica di atti, documenti o cose provenienti dall'estero, ai fini della loro diffusione o conoscenza in ambito nazionale;

e) la distruzione della documentazione emessa.

6. In assenza di determinazione della durata di validità di una classifica di sicurezza, essa è declassificata automaticamente al grado inferiore, quando siano trascorsi cinque anni dalla data di apposizione della classifica stessa o della sua proroga. Su ogni pagina o parte di atto, documento o cosa classificata sono indicati inequivocabilmente i dati riferiti alla durata e alla declassifica.

7. In assenza delle indicazioni relative alla durata del vincolo, non sono in ogni modo sottoposti a declassifica automatica atti, documenti o cose riguardanti:

a) sistemi di sicurezza militare o delle Forze di polizia;

b) fonti informative;

c) identità di operatori delle strutture informative e di sicurezza o informazioni che possano compromettere l'incolumità degli stessi o di persone che legalmente operano per esse;

d) informazioni classificate provenienti da altri Stati;

e) articolazioni operative delle strutture informative e di sicurezza;

f) operazioni informative in corso.

8. Salvo il disposto del comma 7, gli atti e i documenti classificati sono in ogni caso declassificati quaranta anni dopo la loro redazione.

Art. 29.

(Nulla osta di segretezza)

1. Le persone fisiche e giuridiche possono conoscere e trattare argomenti o materiali coperti da classifica di segretezza solo se in possesso di nulla osta di segretezza (NOS) del livello adeguato alla predetta classifica.

2. Il rilascio del NOS per pubbliche amministrazioni ed enti o società private o pubbliche, che trattino argomenti o materiali d'interesse per la sicurezza della Repubblica, è di esclusiva competenza dell'APESE, a seguito di accertamento insindacabile in merito alla fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e alla garanzia di riservatezza da parte del soggetto interessato. L'APESE istituisce e aggiorna l'elenco delle persone fisiche e degli enti ed organismi muniti di NOS.

3. Per l'espletamento delle procedure d'accertamento ai fini del rilascio del NOS, l'APESE si avvale della collaborazione delle Forze armate, delle Forze di polizia, delle pubbliche amministrazioni e degli enti erogatori di servizi di pubblica utilità.

4. Il NOS ha la durata di sei anni. Esso può essere concesso, per esigenze particolari, a tempo determinato inferiore al predetto periodo e può essere revocato senza preavviso, qualora al soggetto vengano a mancare i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

5. Nell'ambito degli argomenti e dei materiali coperti da classifica corrispondente al NOS posseduto, il titolare di NOS è in ogni caso autorizzato a trattare solo gli argomenti e i materiali per i quali sussista la motivata necessità di conoscere.

CAPO VII

SANZIONI, GARANZIE OPERATIVE
E PROCEDURE PENALI

Art. 30.

(Tutela processuale del segreto di Stato)

1. L'opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto degli argomenti da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

2. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa di non punibilità da parte degli addetti alle strutture informative e di sicurezza. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonchè quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se è opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

1-bis. Si considerano violazioni della disciplina concernente la causa di non punibilità le condotte per le quali, esperita l'apposita procedura prevista dalla legge concernente i servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e la tutela del segreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha

escluso l'esistenza dell'esimente o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell'autorità giudiziaria il conflitto d'attribuzioni.

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.

1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) a declassificare gli atti, i documenti o le cose classificati, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

3. Qualora l'autorità giudiziaria richieda l'acquisizione di atti, documenti o cose, per i quali è stato opposto il segreto di Stato, la consegna non è effettuata e il materiale è immediatamente trasmesso sigillato al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 31.

*(Atti dolosi in danno della tutela
del segreto)*

1. L'articolo 255 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 255 - (*Falsificazione, soppressione, sottrazione di documenti, atti e cose classificati ai fini della sicurezza nazionale*) - Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae, intercetta o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o cose concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, aventi classifica di "segreto", è punito con la pena della reclusione da otto a quindici anni.

Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di "riservato", la pena è della reclusione da due a cinque anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell'atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta.

Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione da quindici a venti anni.

Se il fatto è commesso nell'interesse di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell'interesse delle associazioni di cui all'articolo 270-bis o all'articolo 416-bis, si applica la pena dell'ergastolo».

2. L'articolo 256 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 256 - (*Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose classificati ai fini della sicurezza nazionale*) – Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di "segreto" è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di "riservato", si applica la pena della reclusione da due a sei anni».

3. L'articolo 257 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 257 - (*Spionaggio*) – Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie relative al contenuto di atti, documenti, o cose oggetto di classifica di "segreto" è punito con la pena della reclusione da quindici a venti anni.

Se le notizie hanno ad oggetto il contenuto di atti, documenti o cose aventi classifica di "riservato", si applica la pena della reclusione da dieci a quindici anni.

La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, del-

l'atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta.

Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale, ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione fino a ventiquattro anni.

Se il fatto è commesso nell'interesse di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell'interesse delle associazioni di cui all'articolo 270-bis o all'articolo 416-bis, si applica la pena dell'ergastolo».

4. L'articolo 258 del codice penale è abrogato.

5. L'articolo 259 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 259 - (*Agevolazione colposa*) - Quando l'esecuzione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256 e 257 è stata resa possibile, o solo agevolata, per colpa di chi era legittimamente in possesso dell'atto, del documento o della cosa ovvero a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni.

La stessa pena si applica quando la commissione dei suddetti delitti è stata resa possibile, o solo agevolata, per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo, nei quali è vietato l'accesso nell'interno militare dello Stato.

Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Se il fatto ha giovato agli interessi di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate, ovvero ha giovato agli interessi delle associazioni di cui all'articolo 270-bis ovvero all'articolo 416-bis, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni».

6. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 261 - (*Violazione del segreto di Stato*) – Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di "segreto", ovvero consegna gli stessi a persona non legittimata ad entrarne in possesso, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Se il fatto riguarda atti, documenti o cose aventi classifica "riservato", si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell'atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta.

Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la pena della reclusione fino a quindici anni.

Se il fatto è commesso nell'interesse di una parte internazionale ovvero di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell'interesse delle associazioni di cui all'articolo 270-bis o all'articolo 416-bis, si applica la pena dell'ergastolo.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Il fatto colposo di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Qualora ricorrono le circostanze indicate dal terzo e dal quarto comma, la pena per il reato colposo è aumentata da un terzo alla metà».

7. L'articolo 262 del codice penale è abrogato.

Art. 32.

(Comportamenti illegittimi del personale delle strutture informative e di sicurezza)

1. Dopo l'articolo 261 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 261-bis - (*Attività deviate*) – Il personale addetto alle strutture informative e di sicurezza che, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio anche non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto utilizza i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La stessa pena si applica alla persona che, pur non essendo formalmente addetta alle strutture informative, sia stata da queste legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto.

La pena di cui ai commi primo e secondo è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a tre.

Art. 261-ter - (*Apposizione illegale di classifica di segretezza*) – Chiunque proceda all'apposizione di una classifica di segretezza a documento, atto o cosa, al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto, è punito, per ciò solo, con la reclusione fino a cinque anni.

Se la classifica di segretezza è apposta al fine di agevolare la realizzazione di condotte in contrasto con la sicurezza nazionale o con gli interessi politici interni o internazionali dello Stato, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

L'apposizione irregolare o arbitraria di classifica di segretezza a documento, atto o cosa costituisce illecito disciplinare, salvo che il fatto costituisca reato. Per il personale delle strutture informative e di sicurezza, l'illecito può comportare l'allontamento o il

mancato rinnovamento dell'incarico presso le strutture stesse.

Art. 261-quater - (*Trattamento illegittimo di informazioni personali*). – Il personale addetto alle strutture informative e di sicurezza, che sotto qualsiasi forma raccolga, conservi o utilizzi per fini non istituzionali notizie relative a persone, acquisite in ragione del suo ufficio, è punito, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni».

Art. 33.

(*Accesso illegittimo agli archivi degli organismi d'informazione*)

1. L'articolo 615-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 615-ter - (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*) – Chiunque abusivamente s'introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

a) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;

b) se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare, o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi in danno di strutture televisive o radiofoniche aventi rilevanza nazionale, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno degli archivi delle strutture informative e di sicurezza ovvero delle apparecchiature informatiche o telematiche che esse utilizzano, sia all'interno che all'esterno delle sedi di servizio.

Nel caso previsto dal primo comma il reato è procedibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».

2. L'articolo 615-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 615-*quater* - (*Detenzione o diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici*) - Chiunque, al fine di procurare a se stesso o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informativo o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 617-*quater*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il delitto è commesso in

danno degli archivi delle strutture informative e la sicurezza, o delle apparecchiature che esse utilizzano sia all'interno sia all'esterno delle sedi di servizio, al fine di procurarsi notizie o informazioni relative ad atti, documenti o cose aventi classifica ai fini della sicurezza nazionale».

3. L'articolo 615-*quinquies* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 615-*quinquies* - (*Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico*) – Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa sino a lire venti milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se il delitto è commesso in danno dei sistemi informatici o telematici, dei dati o dei programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti, appartenenti o in uso alle strutture informative e di sicurezza».

4. L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617 - (*Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*) – Chiunque fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero la interrompe o la impedisce, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivelà, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle conversazioni o delle comunicazioni indicate al primo comma.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se il delitto è commesso in danno delle strutture informative e di sicurezza».

5. L'articolo 617-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617-bis - (*Installazione d'apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*) – Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno delle strutture informative e di sicurezza, al fine di procurarsi noti-

zie od informazioni relative ad atti, documenti o cose aventi classifica ai fini della sicurezza nazionale»

6. L'articolo 617-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617-ter - (*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche*) – Chiunque, al fine di procurare a se stesso o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno delle strutture informative e di sicurezza».

7. L'articolo 617-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617-quater - (*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche*) – Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero le

impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivelà, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui al primo comma sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

c) da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al terzo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso nei confronti o in danno dei sistemi informatici o telematici delle strutture informative e di sicurezza».

8. L'articolo 617-*quinquies* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 617-*quinquies* - (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*) - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrente tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 617-*quater*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso nei confronti o in danno dei sistemi informativi o telematici delle strutture informative e di sicurezza».

Art. 34.

*(Garanzie operative e procedure
di applicabilità)*

1. Nessuna attività per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori dei principi, delle competenze, degli strumenti e delle norme operative previsti dalla presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto alle strutture informative e di sicurezza che, nell'esercizio dei compiti istituzionali ovvero a causa degli stessi, nel corso di operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge, agendo in conformità con i regolamenti vigenti, commetta un fatto costituenti reato.

3. La causa di non punibilità di cui al comma 2 non è operante quando il fatto riguardi:

a) reati di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio, lesioni personali gravi e gravissime ovvero attività dirette a mettere in pericolo la salute pubblica;

b) condotte di favoreggimento personale o reale, ancorchè connesse o strumentali ad operazioni autorizzate, realizzate mediante false dichiarazioni all'autorità o alla polizia giudiziaria, al fine di sviare le indagini o gli accertamenti da queste disposti.

4. La causa di non punibilità di cui al comma 2 opera inoltre a favore del personale non addetto alle strutture di cui al medesimo comma che, in ragione di particolari o eccezionali condizioni di necessità, si trova a

svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge.

5. Le attività e le condotte di cui al comma 2 sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del direttore dell'AINSI.

6. In caso di assoluta necessità ed urgenza, il direttore dell'AINSI può autorizzare di propria iniziativa le condotte di cui al comma 2, informandone, entro e non oltre le ventiquattro ore successive, il Presidente del Consiglio dei ministri con motivata e documentata relazione scritta, ai fini della ratifica del provvedimento adottato.

7. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non ravvisa nell'attività svolta i presupposti di legge, provvede ad informare l'autorità giudiziaria e ad adottare le misure amministrative o disciplinari ritenute opportune.

8. La documentazione relativa alle condotte di cui al presente articolo è conservata secondo le norme previste per il materiale classificato segreto.

9. La causa di non punibilità di cui al comma 2 può essere opposta dal personale addetto alle strutture informative e di sicurezza in ogni stato e grado del procedimento penale. L'autorità di polizia, a cui, in occasione di arresto in fragranza o esecuzione di una misura cautelare, venga opposta la causa di non punibilità di cui al comma 2, ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica del luogo in cui l'arresto o fermo è stato eseguito ovvero, nel caso di esecuzione di una misura cautelare personale o reale, al pubblico ministero che l'ha richiesta o al giudice per le indagini preliminari che l'ha concessa. Il pubblico ministero, avuta comunicazione della causa di non punibilità da parte della polizia giudiziaria, procede immediatamente all'interrogatorio dell'indagato, applicando allo stesso le garanzie previste dalla legge. Il pubblico ministero a cui viene opposta dall'indagato, in sede di interrogatorio, la causa di non punibilità di cui al comma 2, richiede, senza ritardo e comunque non oltre dodici ore dall'interrogato-

rio, conferma scritta dell'esistenza della causa di non punibilità al direttore dell'AINSI. Il direttore dell'AINSI, senza ritardo e comunque non oltre dodici ore dal ricevimento della richiesta predetta, provvede a confermare o non confermare l'esistenza della causa di non punibilità di cui al comma 2. Il pubblico ministero, avuta conferma della causa di non punibilità di cui al comma 2, dispone l'immediata liberazione dell'indagato ai sensi dell'articolo 389 del codice di procedura penale. Nel caso di esecuzione di misura cautelare, il pubblico ministero richiede al competente giudice per le indagini preliminari la revoca della misura stessa, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato ovvero, nel caso di misura cautelare reale, la restituzione delle cose. Nel caso di mancata conferma da parte del direttore dell'AINSI della causa di non punibilità di cui al comma 2, il pubblico ministero procede nei confronti dell'indagato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

10. Il pubblico ministero nell'ipotesi di cui al comma 6, trasmette gli atti, senza ritardo, al procuratore generale della Repubblica presso il distretto di corte di appello competente per territorio affinchè questi provveda, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento degli stessi, a dare comunicazione del fatto al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ravvisi nell'opera svolta dal personale dell'AINSI i presupposti di legge, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti, dà conferma della causa di non punibilità al procuratore generale della Repubblica. Ove la conferma non intervenga nei termini di cui al comma 2, il procuratore generale provvede alla restituzione degli atti al pubblico ministero competente, affinchè proceda nei confronti del personale delle strutture informative e di sicurezza responsabile dei fatti. L'autorità giudiziaria, nel caso di conferma della causa di non punibilità di cui al comma 2 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, può sollevare conflitto

di attribuzione alla Corte costituzionale. Il procuratore della Repubblica o il giudice, in presenza di opposizione di causa di non punibilità, dispone la custodia riservata degli atti in questione.

11. Chiunque, nelle circostanze indicate dai commi 2 e 3, opponga falsamente alla polizia giudiziaria od al pubblico ministero l'esistenza della causa di non punibilità di cui al comma 2 è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 35.

(Salvaguardia della riservatezza nei confronti del personale appartenente alle strutture informative e di sicurezza)

1. L'autorità giudiziaria, ove nel corso del procedimento siano assunte dichiarazioni di persona appartenente alle strutture informative e di sicurezza, fatte salve le disposizioni degli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, tutela nei modi ritenuti più opportuni, anche nel caso di ricorso a mezzi audiovisivi, la riservatezza sull'identità della persona stessa.

Art. 36.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. L'articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 256. - *(Dovere di esibizione e segreti)* - 1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale, se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragione del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreti di Stato ovvero di atti, documenti o cose aventi classifica di segretezza

ai fini della sicurezza nazionale ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti, i documenti, le cose indicate al comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara di non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Se la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento.

6. Nei casi in cui è proposto riesame a norma dell'articolo 257, o il ricorso per cassazione a norma dell'articolo 325, l'abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza del materiale sequestrato segue all'emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla diffusione e alla conoscenza del contenuto dell'atto, del documento o delle cose, le informazioni relative possono essere utilizzate per l'immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l'atto o la cosa sono conservati secondo le

norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissesto è ordinata la restituzione del documento, dell'atto o della cosa».

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

(Regolamenti)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti per disciplinare, in attuazione della presente legge:

- a) il funzionamento del CONASIR;*
- b) l'articolazione, nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, gli organici, i compiti e le modalità operative delle strutture informative e di sicurezza;*
- c) l'organizzazione e le norme di funzionamento degli archivi delle strutture informative e di sicurezza;*
- d) il reclutamento, l'avanzamento, i criteri di valutazione per la permanenza, l'impiego e il trattamento economico del personale;*
- e) la gestione tecnica e amministrativa dei beni mobili, immobili e dei fondi ordinari e riservati e l'utilizzazione delle strutture e dei mezzi del CESIS, del SISMI e del SISDE;*
- f) la tutela del segreto di Stato, della segretezza di atti, documenti e cose, i nulla osta di segretezza;*
- g) i rapporti fra le strutture informative e di sicurezza e le Forze armate, le Forze di polizia, i pubblici ufficiali, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli enti pubblici e privati.*

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al COPASIR che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 38.

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina la materia relativa alle classifiche di segretezza, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *f*), è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

Art. 39.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 14, valutato in lire 100 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

